



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017 – MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

L'anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre, alle ore 18:05, nella sala consiliare situata al primo piano del Municipio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
ARMELLINI STEFANO		Giustificato
BALLISTA FABIO	X	
BETTEGA LUCA		Giustificato
CAMPESTRIN SAMUELE		Giustificato
DALLAFIOR PATRIZIA	X	
DALLEDONNE FABIO	X	
DALLEDONNE PAOLO	X	
DANDREA SANDRO	X	
DEANESI EMANUELE	X	
GALVAN ENRICO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
ORSINGHER ARMANDO		Giustificato
POMPERMAIER FABIO	X	
RIGO LUIGI	X	
ROSSO EDOARDO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	
SEGNANA STEFANIA		Giustificato
STROPPA RINALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Premessa:

gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, "Disposizioni per l'asestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S);

il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti;

il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo;

l'art. 5 comma 6 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce, inoltre, che "Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;

c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;

d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento;

l'art. 6 comma 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce:

"L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.";

I commi 6 e 6 bis dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sanciscono:

6. Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento.

Considerato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, viene concordata l'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato per il biennio 2016-2017 fino a tutto il periodo d'imposta 2019, in particolare sui seguenti interventi:

- la conferma della disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);

- per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed assicurazioni), l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento (anziché dello 0,86 per cento);

- per alcune specifiche categorie catastali, l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento), ed in specie per i fabbricati catastalmente iscritti in:

a. C1 (fabbricati ad uso negozi);

b. C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);

c. D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);

d. A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).

- per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,1 per cento con la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché € 550,00);

- per i fabbricati destinati ad impianti di risalita (categoria catastale D8), conferma per i Comuni della facoltà di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione, come già in vigore nel 2015 e nel 2016.

Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

Considerato che tale valutazione ed impostazione in materia di imposizione fiscale comunale viene ribadita anche dall'art. 11 del disegno di legge di stabilità provinciale 2017 del 14 novembre 2016 n. 175;

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, definita anche negli strumenti di programmazione, concorda sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato per il biennio 2016 – 2017, e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2019;

Ritenuto, inoltre, necessario apportare una diminuzione al valore delle aree fabbricabili rispetto a quanto previsto nell'allegato A al Regolamento IM.I.S. allo scopo di renderlo più adeguato all'andamento del mercato immobiliare e nell'intento di perseguire una significativa diminuzione della pressione fiscale locale in favore delle imprese e dei cittadini secondo lo spirito della manovra sopra richiamata;

La medesima manovra fiscale attribuisce, inoltre, ai Comuni la facoltà di prevedere l'esenzione IM.I.S. relativamente alle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti;

Atteso che:

il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 dicembre 2014 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 marzo 2015;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2015, rettificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29 febbraio 2016, sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno di imposta 2016 dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito;

Ricordato:

- che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;

- che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

- che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare, al 28 febbraio 2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa con attestazione della correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto comunale;

Svoltasi la discussione, come riportata nel verbale;

Con n. 11 voti favorevoli e 3 astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti (essendo nel corso della trattazione entrato in aula il Consigliere ARMELLINI),

delibera

1. di confermare le aliquote, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2017, nella seguente misura:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: | 0,00%; |
| b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: | 0,35%; |
| c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: | 0,895%; |
| d) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2: | 0,55%; |
| e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3: | 0,55%; |

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| f) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9: | 0,79%; |
| g) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: | 0,1%; |
| h) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati: | 0,895%; |
| i) per le aree fabbricabili: | 0,895%; |
| l) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria | 0,2%. |

2. di confermare nell'importo di Euro 322,32 la detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

3. di confermare in Euro € 1.500,00 l'importo della deduzione sull'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

4. di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) le seguenti modifiche:

- all'art. 2, dopo il comma 7, viene introdotto il seguente comma 8:
"Sono esenti dall'imposta le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del PRG comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti."
- la tabella "Allegato A" al Regolamento per la disciplina dell' Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è sostituita da quella allegata al presente provvedimento;

5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n. 11 voti favorevoli e 3 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire l'applicazione delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni con l'inizio dell'anno.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Emanuele Deanesi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Comite Maria